

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominato "DAGRI", nella persona del Direttore Prof. Simone Orlandini, domiciliato per la carica presso DAGRI, Piazzale delle Cascine, n.18 CAP 50144 Firenze - P.IVA/Cod. Fisc. 01279680480

E

Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, d'ora in poi denominato "IBE", P.I. 02118311006, con sede legale via Madonna del Piano, 10, 50019 – Sesto Fiorentino (FI) tel 0555225691, email direttore@ibe.cnr.it.nella persona del dott. Giorgio Matteucci nato [REDACTED] in qualità di legale rappresentante/direttore

E

Comune di Campi Bisenzio d'ora in poi denominato "Comune di Campi Bisenzio", P.I 00421110487, con sede legale in Piazza Dante n. 36 - 50013 Campi Bisenzio, PEC [comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it](mailto:comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it) nella persona dell'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, domiciliato per la carica presso il Comune di Campi Bisenzio, in qualità di Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio"

**Premesso che**

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- L'Università degli Studi di Firenze ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno sottoscritto un Accordo Quadro che tra le finalità elencate all'articolo 2 comma 1 prevede anche la messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse che, all'art. 2 comma 2 prevede che tali azioni si possano sviluppare favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare;
- Inoltre, il suddetto Accordo Quadro prevede, all'articolo 8, la stipula di convenzioni operative per la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altra attività di comune interesse che individuino le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte;
- il DAGRI svolge attività di ricerca nell'ambito della selvicoltura urbana, della climatologia urbana e dell'agricoltura urbana
- l'IBE, tra le diverse attività di ricerca, svolge studi e ricerche sulla biometeorologia e la bioclimatologia urbana, nonché sul verde urbano e periurbano
- Il Comune di Campi Bisenzio svolge studi e ricerche per migliorare l'ambiente di vita all'interno dei suoi confini comunali
- il Consiglio del DAGRI ha, sulla base di tutto quanto sopra, approvato nella seduta di consiglio del 16/10/2020 la stipula di un accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 nell'ambito della volontà comune di tutti i firmatari di svolgere attività di ricerca all'interno del territorio comunale di Campi Bisenzio sulla tematica della forestazione urbana e della sostenibilità ambientale.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**  
**(oggetto dell'accordo)**

Con il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione scientifica e tecnologica su specifiche linee di ricerca dirette a migliorare la qualità ambientale del Comune di Campi Bisenzio, con particolare riferimento alla forestazione urbana, come specificato nella scheda tecnica allegata alla deliberazione di G. C. n. --- del --/04/2022 sotto la lettera B);

**Art. 2**  
**(Oneri finanziari o rimborsi spese)**

L'oggetto dell'accordo è strettamente connesso con le attività istituzionali di ricerca svolte dal DAGRI e dall'IBE e il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972.

In relazione alla esecuzione delle al presente accordo, con particolare riferimento alle attività volte a migliorare la qualità ambientale del Comune di Campi Bisenzio di cui all'art. 1, è riconosciuta, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, al DAGRI una somma pari ad un totale di euro 18.200,00 (diciottomila//200) di cui € 14.000,00 a titolo di collaborazione scientifica ed € 4.200,00 a titolo di monitoraggio per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione dei lavori, e all'IBE una somma pari a un totale di euro 7.200,00 (settemila//200) per l'attività di supporto e di monitoraggio, le quali verranno così corrisposte:

- al DAGRI - UniFi
  - € 14.000,00 all'approvazione definitiva della progettazione esecutiva da parte del Comune, previa presentazione di apposita richiesta di liquidazione ai fini contabili
  - € 600,00 al termine di ogni anno di monitoraggio (per 7 anni e quindi per complessivi € 4.200,00), alla consegna delle annuali relazioni di monitoraggio successive alla messa a dimora delle piante e previa presentazione di apposita richiesta di liquidazione ai fini contabili
  
- all'IBE - CNR
  - € 3.000,00 all'approvazione definitiva della progettazione esecutiva da parte del Comune, previa presentazione di apposita richiesta di liquidazione ai fini contabili
  - € 600,00 al termine di ogni anno di monitoraggio (per 7 anni e quindi per complessivi € 4.200,00), alla consegna delle annuali relazioni di monitoraggio successive alla messa a dimora delle piante e previa presentazione di apposita richiesta di liquidazione ai fini contabili

**Art. 3**  
**(strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione dalle Parti)**

Per le attività oggetto del presente Accordo il DAGRI, l'IBE e il Comune di Campi Bisenzio si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, le strutture, le attrezzature e le conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

**Art. 4**  
**(responsabili scientifici)**

Il responsabile scientifico per il DAGRI è il Prof. Ferrini Francesco

Il responsabile scientifico per L'IBE è l'Ing. Massetti Luciano

Il responsabile per il Comune di Campi Bisenzio è Arch. Letizia Nieri

Le Parti delegano ai rispettivi responsabili, nell'ambito di quanto stipulato, le decisioni operative necessarie per l'attuazione del presente Accordo.

**Art. 5**  
**(regime dei risultati della collaborazione e proprietà intellettuale)**

I diritti sui risultati delle ricerche svolte dal DAGRI, dall'IBE e dal Comune di Campi Bisenzio nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, saranno di proprietà comune alle parti che li hanno ottenuti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti

**Art. 6**  
**(durata dell'accordo)**

Il presente Accordo ha la durata di anni 8 a decorrere dalla data della stipula e comunque fino alla conclusione dell'attività di monitoraggio scientifico.

**Art. 7**  
**(copertura assicurativa)**

Il DAGRI garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo. L'IBE garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività. Il Comune di Campi Bisenzio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

**Art. 8**  
**(sicurezza nei luoghi di lavoro)**

I datori di lavoro del DAGRI, dell'IBE e del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegnano a garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente Accordo, e a tal fine si impegnano a cooperare ed a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Ciascuna Parte è responsabile dell'attuazione, nei propri luoghi di lavoro, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In caso di accesso di personale di una Parte presso i locali delle altre Parti, la Parte ospitante sarà responsabile della informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi presenti, sulle norme comportamentali da rispettare e sulle procedure di emergenza. I lavoratori della Parte ospitata saranno obbligati al pieno rispetto delle suddette norme di comportamento e regole di sicurezza.

**Art. 9**  
**(risoluzione)**

Qualora una delle Parti venga a trovarsi nella impossibilità di effettuare le attività di cui all'art. 1, l'accordo tra le Parti, si intenderà automaticamente risolto, senza pregiudicare la collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Parte interessata dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra, salvo la corresponsione da parte del Comune di Campi Bisenzio dell'importo relativo al lavoro svolto, relativamente all'oggetto ed agli obiettivi del presente Accordo.

**Art. 10**  
**(trattamento dei dati personali)**

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

**Art. 11**  
**(controversie)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione. In caso contrario sarà competente il Foro giudiziario di Firenze.

**Art. 12**  
**(registrazione e spese)**

Il presente Accordo viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico dell'Università di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data \_\_\_\_\_

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,  
Alimentari, Ambientali e Forestali  
Università degli Studi di Firenze  
Il Direttore

Istituto per la BioEconomia  
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Il Direttore

(Prof. Simone Orlandini)

(Dr. Giorgio Matteucci)

---

Comune di Campi Bisenzio

Il Dirigente del Settore 4  
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

---